

Organo di Giustizia Sportiva

Gara Real Reggio vs Real Metropolitana Summer C-7 Over35 del 08.07.2024

Rilevato che il ricorso presentato dalla società Real Reggio è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

Letto il ricorso proposto dalla società Real Reggio, con la quale la ricorrente ha chiesto di irrogarsi alla società Real Metropolitana la punizione sportiva della perdita della gara, in quanto la stessa non avrebbe rispettato il regolamento tecnico Art. 1 del campionato, utilizzando un numero maggiore da quello previsto dal regolamento di fuoriguota di movimento e per come riscontrato dal referto del direttore di gara;

Considerato pertanto che la società Real Metropolitana ha violato le norme di partecipazione;

DELIBERA

- 1) Accogliere il ricorso proposto dalla società Real Reggio ed infliggere alla società Real Metropolitana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

- L'appello merita accoglimento.

Per questi motivi O.G.S. in accoglimento del ricorso come innanzi proposto dalla società Real Reggio dispone restituirsi la tassa versata.

Reggio Calabria, 08.07.2024

Organo Giustizia Sportiva